ALFREDO ROCCO

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto

DISEGNO DI LEGGE E RELAZIONE
PRESENTATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA SEDUTA DEL 30 APRILE 1929-VII

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA MCMXXIX — ANNO VII

ALFREDO ROCCO

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto

DISEGNO DI LEGGE E RELAZIONE
PRESENTATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA SEDUTA DEL 30 APRILE 1929-VII

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA MCMXXIX - ANNO VII

Onorevoli camerati ! — Il Concordato fra lo Stato Italiano e la Santa Sede, che attende la vostra approvazione, pone il sistema dei rapporti giuridici fra la Chiesa Cattolica e lo Stato sopra basi radicalmente diverse da quelle, sulle quali si fondavano non soltanto il precedente sistema italiano di quasi separatismo, ma anche i regimi degli antichi Stati concordatari.

Fin qui, per la legislazione ecclesiastica del Regno, le due Autorità, la civile e la religiosa, si sono ignorate reciprocamente con la conseguenza che l'una agiva o riteneva di potere agire per proprio conto indipendentemente dall'altra: donde conflitti in atto o in potenza in qualche caso e segnatamente nelle materie così dette miste.

Con il Concordato, invece, esse riconoscono esplicitamente la grande importanza della rispettiva azione, volta al raggiungimento del fine comune ad entrambe: il bene della popolazione costituita da fedeli che

sono anche sudditi; e stabiliscono di collaborare in piena concordia di intenti e di mezzi. Eliminata così ogni sterile diffidenza e fatta rinuncia a qualsiasi gara di preminenza, sempre funesta per l'unità di governo dei popoli, limitano lealmente i proprî campi di azione e si lasciano in ciascuno dei medesimi piena libertà.

Sotto questo riflesso, dicevamo, il Concordato firmato l'11 febbraio scorso nel Patriarchio Lateranense, così onusto di Storia e di Fato, rappresenta un progresso su quelli stipulati dagli antichi Stati: questi, pur protestandosi devoti ed ossequienti verso la Chiesa, conservavano tuttavia annosi privilegi storici e si arrogavano nelle materie ecclesiastiche diritti e poteri, che costituivano una ingerenza estranea nel campo proprio della Chiesa e, in qualche caso, sospettose cautele limitatrici della sua libertà. Ciò spiega il giudizio severo del Conte di Cavour su «i vieti Concordati, in cui, ben «lungi dallo stipularsi l'indipendenza reci-«proca dello Stato e della Chiesa, Chiesa e «Stato usurpano reciprocamente l'uno il «dominio dell'altro».

Presupposto necessario del nuovo sistema di rapporti fra lo Stato e la Chiesa, al quale s'informa tutto il Concordato, è il principio che entrambe le due Potestà, pure agendo ciascuna in piena libertà nel proprio campo di competenza, procedano in assoluta armonia e d'intesa, e che, nelle materie miste, procurino di raggiungere in ogni modo l'accordo, qualora si verifichino fra esse divergenze

Tale essendo lo spirito animatore del Patto, è evidente che l'applicazione di esso, meglio che a norme minuziose e circostanziate di leggi, va affidata alla buona volontà dei contraenti e al mutuo desiderio di concordia, che il nuovo clima storico ha già creato e che ancora maggiormente svilupperà in avvenire. La reciproca deferente fiducia permetterà di ammettere, dandosene conto, anche le esigenze dell'altra parte, e renderà così possibile, sul terreno pratico, la conciliazione di principî e tendenze dottrinalmente intransigenti e che forse, poi, non sono contrastanti che soltanto nei metodi. La necessità dell'accordo, posto come ultimo termine di ogni contestazione, finirà per far scaturire dalla elasticità di savi adattamenti la formula opportuna, anche quando sembrerebbe farvi ostacolo la nuda parola della norma scritta. Coloro, a cui sarà commesso il compito di applicare il Concordato, dovranno sempre avere presente che si tratta di Patto bilaterale e ricordare il sapiente insegnamento di SS. Pio XI, il quale con arguta bonarietà giustamente osservava che « quando si fa un soliloquio si può dire quel che si vuole, ma quando si fa un dialogo bisogna pure ascoltare l'altra parte ».

Ciò spiega la brevità del progetto di legge che si sottopone al vostro esame e ad illustrare il quale basteranno poche considerazioni.

Per la nuova disciplina giuridica dei rapporti fra la Chiesa Cattolica e lo Stato si riconosce alla prima una maggiore ampiezza

e libertà d'azione, sia riattribuendo dignità di persone giuridiche a molte istituzioni ecclesiastiche, alle quali si era creduto di doverla negare, sia limitando l'ingerenza della Potestà civile nelle materie di culto. Rimane, tuttavia, riservato allo Stato quell'alto controllo che, pur ove manchi un'esplicita menzione, deriva dai principî generali di diritto pubblico, secondo i quali competono sempre allo Stato il diritto e l'obbligo di vegliare su tutte le attività sociali operanti, sotto l'egida delle leggi civili, nell'ambito del suo territorio. Tale controllo si esplica essenzialmente per mezzo di quattro istituti fondamentali: l'intervento nelle nomine ad uffici e benefici ecclesiastici; il riconoscimento, agli effetti civili, degli enti di culto; l'autorizzazione per gli acquisti di beni; la tutela amministrativa.

* * *

Dal principio, che ogni persona giuridica, come tale, esiste in virtù ed a norma della legge dello Stato, e che il riconoscimento di un ente agli effetti civili presuppone il riconoscimento della sua utilità sociale e politica, deriva il diritto della Potestà civile ad intervenire nella scelta delle persone fisiche, che la persona giuridica incarnano e rappresentano.

L'interesse dello Stato per la buona scelta dei titolari degli istituti ecclesiastici è ammesso dal Concordato, il quale, pure riservandone la nomina, come è logico, all'Autorità eccle-

siastica (articoli 19 e 21), riconosce che tali titolari non possono non essere anche persone gradite alla Potestà civile.

Giova in proposito ricordare che i Governi liberali, i quali pretendevano di ignorare la Chiesa, agivano nei confronti dei titolari dei benefici ecclesiastici con assoluta indipendenza dall'Autorità ecclesiastica e, senza alcuna intesa con la medesima, negavano la Sovrana placitazione o la revocavano e procedevano di propria iniziativa alla misura repressiva del sequestro delle temporalità contro gli ecclesiastici non graditi.

A cosiffatte procedure, irriguardose verso la Chiesa e di scarsa efficacia pratica, il Concordato ne sostituisce un'altra fondata sullo accordo fra le due Autorità. Lo spirito delle nuove relazioni fra lo Stato e la Chiesa importa che si debba sempre procurare l'accordo fra le due Potestà e che, sino a quando non sia eliminata ogni ragione di dissenso, ognuna di esse si astenga dal compiere l'atto, per il quale l'altra ebbe a far note osservazioni in contrario.

In coerenza con lo spirito informatore del Concordato, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge fanno chiaramente intendere che la nomina così dell'Ordinario Diocesano come dei titolari dei benefici parrocchiali, avviene dopo che sia stato raggiunto l'accordo con il Governo sulla persona da nominare.

Le stesse ragioni che sussistono per i titolari effettivi militano per gli Amministratori Apostolici, per i vicari capitolari, per gli eco-

nomi spirituali che sono i rappresentanti interini degli stessi istituti ecclesiastici durante la vacanza: pure gli interini debbono essere persone accette al Governo, come i titolari, posto che con essi si provvede essenzialmente, pur se provvisoriamente, al funzionamento dei medesimi istituti. Ma non si è creduto di dover consacrare in una esplicita disposizione di legge siffatta affermazione, sia perchè essa è sottintesa nella linea generale del Concordato e sia ancora perchè si tratta di uffici essenzialmente temporanei, che non possono farsi durare troppo a lungo senza snaturarli e senza recar danno agli enti, alla cui rappresentanza si tratta di provvedere.

La legge 11 marzo 1926, n. 417, che disciplina la nomina dell'Ordinario militare per l'Italia, stabilisce che la designazione del Vescovo castrense e degli altri ecclesiastici, che lo coadiuvano nell'assistenza spirituale delle Forze armate dello Stato, è fatta con Regio decreto su proposta del Primo Ministro Capo del Governo.

L'articolo 13 del Concordato usa la stessa parola « designazione » ma nel significato più preciso di proposta, indicazione. Ad eliminare equivoci l'articolo 3 distingue fra la designazione dell'autorità ecclesiastica e la nomina che, dopo raggiunto l'accordo sulla persona, è fatta dal Governo, agli effetti del conferimento della qualità e del grado militare spettanti all'Ordinario Castrense e dei conseguenti poteri disciplinari, che ad esso competono in virtù appunto del grado militare inerente alla funzione.

* * *

Le persone giuridiche sono una creazione delle legge civile, nel senso che hanno bisogno di un espresso riconoscimento dello Stato, nel quale intendono svolgere la propria azione, perchè nascano alla vita giuridica e diventino subbietti di diritto secondo le leggi dello Stato medesimo.

Il principio che la capacità giuridica degli enti morali deriva dalle leggi civili è stabilito nell'articolo 2 del Codice civile, il quale appunto li considera come persone e conferisce ad essi il godimento dei diritti civili in quanto siano stati legalmente riconosciuti.

La Chiesa, per il raggiungimento delle proprie finalità, ha bisogno di organismi e di uffici, che essa istituisce e regola secondo le proprie leggi con immediata piena efficacia nel campo spirituale. Quando, però, la loro azione entra nel campo delle relazioni giuridiche governate dalle leggi dello Stato, gli organismi e gli uffici della Chiesa hanno bisogno di ottenere dalla Potestà dello Stato il civile riconoscimento.

Tale principio è dal Concordato pienamente ammesso: l'articolo 31 invero riconosce la facoltà dell'Autorità ecclesiastica di erigere enti ecclesiastici, e riserva allo Stato il diritto di conferire ad essi la capacità giuridica di fronte alle leggi civili. Nel presente disegno di legge il principio posto dall'articolo 31 del Concordato viene regolato con l'articolo 4.

Intuitiva è la ragione del penultimo capoverso di questo articolo; è necessario che ogni

mutamento nel modo di essere dell'ente, quale fu fissato nell'atto di creazione, sia consentito dallo Stato. Se così non fosse, lo Stato potrebbe trovarsi di fronte ad una persona giuridica, divenuta, per effetto di progressivi mutamenti, diversa da quella originariamente riconosciuta idonea al raggiungimento del fine di utilità pubblica, per il quale fu istituita.

Nell'ultimo capoverso, finalmente, dell'articolo 4 si disciplinano gli atti di disposizione dei beni ordinati dall'Autorità ecclesiastica superiore.

Tali atti, evidentemente, non possono comprendersi fra quelli di amministrazione neppure straordinaria, poichè sono compiuti da organi diversi da quelli, a cui è affidata l'amministrazione dell'ente. Essi però importano effetti economici uguali: ciò spiega la identità delle cautele prescritte dalla legge, quando si tratti di enti, pei quali lo Stato sia tenuto ad integrare la deficienza dei redditi, conformemente, del resto, allo spirito dell'articolo 30 del Concordato.

L'articolo 5 riafferma un diritto spettante indubbiamente allo Stato e non contiene nulla di men che riguardoso verso la Chiesa. Questo articolo, anzi, limitando il diritto d'ingerenza dello Stato nei soli casi, nei quali gli istituti ecclesiastici esercitano attività anche nel campo civile, riconosce che tale ingerenza debba rimanere esclusa in quello, che è pura esplicazione della loro funzione religiosa e spirituale.

I rimanenti articoli del Capo II del disegno di legge hanno lo scopo di risolvere legislativamente questioni di diritto privato, che possono derivare dalla condizione nuova fatta dal Concordato alle chiese ex conventuali. Tali chiese erano state sin qui cedute a enti o privati, che le consideravano oramai come proprie. Dovendosene ora eseguire la consegna agli Ordinari Diocesani, con la conseguente revoca delle precedenti cessioni, è necessario eliminare, anche nei confronti del Fondo per il Culto, le contestazioni alle quali la mutata situazione di diritto può dar luogo, per il che occorrono speciali disposizioni di legge.

Un chiarimento richiede l'articolo 7, ma solo per ricordare che il principio ivi affermato, non estraneo del resto al nostro sistema legislativo, risale al diritto romano. Il quale per primo stabilì, in base al principio della prevalenza dell'interesse collettivo su quello privato, che la cosa destinata in qualsiasi modo all'uso pubblico dovesse reputarsi *quasi publicata*, e che la collettività acquistasse su di essa un diritto, per il quale poteva essere respinta con una *praescriptio in factum* la pretesa del proprietario ad asportarla dal luogo, dove era stata collocata. Va notato che anche il diritto canonico limita il diritto dei privati di rimuovere i quadri e le immagini dalle chiese dove sono esposti alla venerazione dei fedeli (canone 1281).

L'articolo 8 consacra un postulato della giurisprudenza, e che è ormai divenuto *jus receptum*. Insieme con le chiese già conven-

tuali, il Fondo per il Culto ha in qualche caso ceduto ai comuni e alle provincie anche i fabbricati dei conventi, e questi ultimi in proprietà, omettendo, talvolta, la clausola che una parte dei fabbricati medesimi dovesse essere conservata per l'abitazione dell'officiante la Chiesa, come già l'intero convento serviva ad alloggiare i religiosi che la servivano. È chiaro che l'abitazione dell'ecclesiastico, la canonica, è una dipendenza, un accessorio necessario della Chiesa: onde la riserva, pur se non fatta esplicitamente, dovevasi intendere sempre sottintesa. Nonostante ciò, non sono mancati comuni e provincie che si siano rifiutati ad ammetterla: donde controversie amministrative e liti giudiziarie, finite, normalmente, con la soccombenza dei comuni e delle provincie. L'articolo 8 elimina ogni possibilità di ulteriori contestazioni al riguardo.

* * *

È noto che, per le leggi sin qui in vigore, era vietato, di regola, agli istituti ecclesiastici di possedere beni immobili, e ciò per ragioni d'ordine economico e politico, per cui era guardata con disfavore la costituzione della manomorta ecclesiastica immobiliare. Ai predetti istituti era poi applicabile anche il divieto, comune a tutti i corpi morali, di acquistare beni immobili e di accettare liberalità senza la previa autorizzazione dello Stato.

Il Concordato ha abolito l'obbligo della conversione dei beni immobili; ma ha mantenuto, per tutti indistintamente gli enti eccle-

siastici, la norma generale della autorizzazione per gli acquisti dei corpi morali, unico mezzo che lo Stato conserva oramai per vigilare e, occorrendo, impedire il concentramento eccessivo di ricchezze nelle mani delle persone giuridiche.

Le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 riproducono sostanzialmente, rendendole più rigorose, le norme in vigore; esse precisano la natura giuridica dell'autorizzazione governativa, che deve ritenersi condizione essenziale per la validità dell'acquisto; di qui la nullità assoluta dell'atto mancante dell'autorizzazione, e il diritto conferito al Pubblico Ministero e a qualsiasi interessato di promuoverne la dichiarazione.

L'articolo 11 mira a tutelare gli interessi dell'ente durante il tempo occorrente perchè intervenga l'autorizzazione necessaria a perfezionare la donazione. Per l'articolo 1057 del Codice civile la donazione non obbliga il donante e non produce effetto, se non dal giorno in cui viene accettata. Ma per i corpi morali si può dubitare che accettazione non vi sia, finchè non intervenga l'autorizzazione; l'articolo 11 rende irrevocabile la volontà del donante, non appena il rappresentante dell'ente abbia fatto la domanda per essere autorizzato all'accettazione, con che la volontà di accettare deve intendersi efficacemente manifestata.

* * *

Il Concordato sottrae gli istituti ecclesiastici e le associazioni religiose alla tutela governativa per gli atti e contratti eccedenti

l'ordinaria amministrazione, tutela che invece costituisce la norma comune per tutti gli enti di diritto pubblico, quali indubbiamente devono considerarsi quelli ecclesiastici.

Il trattamento di favore, che pur si giustifica con considerazioni di doveroso riguardo verso la Chiesa Cattolica e la sua organizzazione giuridica, risultato sapiente di esperienze millenarie, non riguarda tutti indistintamente gli istituti ecclesiastici, come è ammesso nello stesso Concordato, che contiene una eccezione esplicita nei confronti di quegli enti, per i quali lo Stato può essere chiamato ad integrare la eventuale deficienza di reddito (articolo 30, secondo capoverso).

Gli articoli 12, 13 e 14 ripetono disposizioni già in vigore, epperò non sembra il caso di spiegarne nè i motivi, nè la portata. Le variazioni rappresentano miglioramenti tecnici di redazione (articolo 13) oppure adattamenti resi necessari per armonizzarle con il regime concordatario della collaborazione.

Si prevedono, infatti, le intese e gli accordi con l'Autorità ecclesiastica (articoli 12 e 14).

* * *

È nota la controversia lungamente dibattuta circa la personalità giuridica delle chiese. Il Concordato la risolve riconoscendo tale personalità a tutte le chiese pubbliche aperte al culto (articolo 29, lettera *a*).

Ammesso tale principio, ne deriva che le Fabbricerie, le quali, secondo la legislazione

sinora in vigore, potevano essere anche persone giuridiche per sè stanti a cui spettasse la proprietà della Chiesa, oramai non devono essere considerate se non organi amministrativi della Chiesa, considerata essa stessa come persona giuridica. Tali le ritiene l'articolo 15 del disegno di legge.

La Fabbriceria non è ignota al diritto canonico, il quale anzi la contempla espressamente (*consilium fabricae*, canoni 1183 e 1184). Essa, ove sia bene disciplinata e governata, può riuscire di vantaggio non piccolo alle chiese. Anche nello sviluppo storico della Fabbriceria domina la legge comune di evoluzione dall'*indistinctum* al *distinctum*, che si connette con la graduale specializzazione dei compiti, e dà origine alla creazione di organi tecnici speciali per le funzioni che si vengono specializzando.

Sotto tale riflesso le Fabbricerie devono essere considerate dalle leggi civili. Eliminato anche in questo campo ogni contrasto fra l'elemento laico e l'Autorità ecclesiastica, esse possono riuscire, come lo sono state in passato, organi utili per la conservazione dei sacri edifizi, i quali rappresentano un cospicuo patrimonio nazionale, talvolta di valore storico ed artistico inestimabile, e, anche come tale, di evidente interesse per lo Stato.

Non sembra il caso di soffermarsi ad esaminare se le Fabbricerie siano istituti ecclesiastici o laicali: sono note le controversie agitatesi in proposito nella dottrina e nella giurisprudenza, e originate dal fatto che le nostre leggi le hanno equiparate, nella disci-

plina giuridica, ora all'una ora all'altra categoria di enti. Non è possibile però non ricordare che esse traggono origine unicamente dalle leggi dello Stato o da vetuste consuetudini e che si tratta di istituzioni aventi profonde radici nell'animo delle popolazioni, la cui storia si confonde talvolta con la storia stessa dei comuni, dei quali esse rappresentano assai spesso una lunga tradizione cittadina, gelosamente conservata per secoli. È parso, pertanto, prudente mantener ferma su tali amministrazioni, alle quali partecipa largamente l'elemento laico, la tutela statale, assicurando però, nell'esercizio della tutela, il pieno accordo tra la Potestà civile e quella ecclesiastica.

A ciò provvedono gli articoli 15 e 16, il cui disposto si inquadra nelle linee del regolamento delle competenze fissate dal Concordato. Invero le Fabbricerie non sono in sostanza che amministrazioni civili del patrimonio delle chiese: ora il Concordato stabilisce, per le amministrazioni civili dei Santuari, che alle medesime subentri la libera gestione dell'autorità ecclesiastica (articolo 27, ultimo capoverso), mentre per i Consigli di amministrazione delle altre chiese, i quali altro non sono che le Fabbricerie, si limita a regolare la nomina dei componenti e ad escluderne l'ingerenza nei servizi di culto (articolo 29, lettera *a*, capoverso).

Anche sulle Confraternite la legge conserva l'ingerenza dello Stato, ma in collaborazione con l'azione della Chiesa. Il Concordato contempla le Confraternite con scopi esclusivi o prevalenti di culto: rimangono le

altre, quelle, cioè, che hanno scopi prevalenti di beneficenza o – meglio – che non hanno come fine esclusivo, nè prevalente, il culto, e per esse è mantenuta ferma la disciplina giuridica alla quale sono oggi assoggettate (articolo 17).

* * *

Con l'abolizione della Regalia viene a mancare la funzione essenziale dei Regi Economati e dei Subeconomati dei benefici vacanti, i quali attendevano sopratutto all'amministrazione dei benefici ecclesiastici durante la vacanza.

Ma, oltre a tale funzione principale, quegli uffici ne avevano altre che permangono, come permangono tutte le altre attribuzioni che le leggi vigenti riservano alla Potestà civile, e che il Concordato non disconosce.

Di fronte all'accresciuta influenza della Chiesa Cattolica, in dipendenza della posizione di privilegio che giustamente le vien fatta, è necessario rinvigorire gli organi, a mezzo dei quali lo Stato deve esercitare il suo potere di vigilanza e di tutela. All'uopo occorre anzitutto imprimere unità di direttive all'azione statale, concentrandola nel Ministero competente, che è quello dei culti, il quale la eserciterà per mezzo delle Procure generali del Re presso le Corti d'appello. Tali generali uffici debbono essere opportunamente forniti degli organi amministrativi e contabili occorrenti per un'efficace revisione dell'attività degli istituti ecclesiastici

e degli enti di culto. Donde la necessità di istituire presso le Procure generali appositi uffici speciali, i quali eserciteranno, sotto l'alta direzione del Procuratore generale del Re, tutte le funzioni spettanti allo Stato in materia di culto.

Ove si pensi che oggi i servizi di culto sono adempiuti da 7 Economati generali, da 361 Subeconomati e finanche dalle Procure generali presso le Corti d'appello, dalle prefetture e dalle Giunte provinciali amministrative, si deve convenire che non difetterà certo il lavoro agli uffici speciali per gli affari di culto che la legge istituisce presso ogni Procura generale (articolo 21): tanto più che è fermo proposito del Governo di far compilare entro breve termine quell'inventario del patrimonio ecclesiastico (articolo 22), che è presupposto indispensabile di ogni efficace vigilanza sulla costituzione dei patrimoni ecclesiastici, ma che, pur prescritto dalle leggi precedenti, non è stato sin qui nemmeno iniziato.

D'altro canto, è opportuno riunire in una sola Direzione generale l'amministrazione dei varî patrimoni che, qualunque ne sia l'origine, sono destinati a fini di culto – il patrimonio dei soppressi Economati generali e dei Fondi di religione (articolo 18), quello del Fondo per il culto e l'altro del Fondo speciale di beneficenza e religione per la città di Roma (articolo 19) – con distinte gestioni e con un bilancio a parte da sottoporsi all'approvazione del Parlamento (articolo 20), giacchè si tratta pur sempre di

patrimoni che possono considerarsi, con larga comprensione, dello Stato e che, comunque, avendo finalità di interesse generale e nazionale, è bene rimangano sotto il controllo diretto dei rappresentanti della Nazione.

Pochi e brevissimi chiarimenti richiedono le disposizioni seguenti. L'articolo 23 stabilisce la cessazione dell'obbligo del pagamento dell'assegno a favore degli economi spirituali, obbligo che deve, anche secondo il diritto canonico (canone 472, n. 1°), passare all'autorità ecclesiastica insieme con l'amministrazione dei frutti del beneficio. Debbono egualmente cessare gli oneri gravanti il Terzo Pensionabile, anch'esso abolito con conseguente economia delle Mense onerate. L'articolo 24 provvede a conservare al clero delle provincie annesse il trattamento economico a cui ha ora diritto, in modo da evitare ad esso eventuali conseguenze finanziarie dannose, per effetto del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento legislativo.

I miglioramenti economici conceduti a favore del clero posteriormente al 30 giugno 1920 hanno mantenuto fin qui carattere temporaneo, tanto che la relativa concessione è stata prorogata di anno in anno, ed attualmente per l'articolo 9 della legge 14 giugno 1928, n. 1315, viene a scadere col 30 giugno 1929.

Con la stessa data verrebbero a cessare altri benefici economici concessi ai vicari, canonici e Vescovi, nonchè gli aumenti di supplementi, pensioni ed assegni al Clero

della Sardegna, a quello di Roma, ai pensionati monastici ed agli investiti di benefici e cappellanie soppressi.

A questo cospicuo complesso di benefici economici si riferisce la disposizione dell'articolo 25, che ne afferma il carattere definitivo, consolidando così quel trattamento, che in buona parte era considerato come precario.

Lo stesso articolo, in corrispondenza con l'abolizione del Regio *Exequatur* e del Regio *Placet*, sostituiti dal preventivo *nulla osta* civile alla provvista ecclesiastica, stabilisce per le attribuzioni di assegni, tanto in sede di nuova concessione, quanto in sede di voltura a favore del nuovo investito, la decorrenza della provvista medesima.

Infine, non essendo possibile fissare attualmente l'onere che in via definitiva verrà a gravare sul Tesoro dello Stato pel pagamento delle congrue al Clero, onere che, dopo aver raggiunto gli 83,100,000, trovasi ora stanziato in lire 69,100,000 nel bilancio dell'esercizio finanziario 1929-30, viene stabilito, che, per l'avvenire, lo stanziamento dei fondi in bilancio avrà luogo annualmente, con provvedimento da emanarsi di concerto fra i ministri delle finanze e della giustizia e degli affari di culto.

In relazione all'articolo 29 del Concordato l'articolo 26 fissa al 1º luglio prossimo la decorrenza dell'abolizione della quota di concorso, che fu istituita, come è noto, con la legge sarda del 29 maggio 1855, n. 878, al fine di perequare, attraverso la Cassa ecclesiastica, prima, e il Fondo per il Culto, poi, le

condizioni dei benefici ecclesiastici e di integrare le entrate del Fondo per il Culto in modo da renderle bastevoli ai suoi scopi. Essendosi peraltro mantenuti intatti i minimi di reddito esenti, specie perchè una parte dei supplementi di congrua (che integrano i redditi) avevano carattere transitorio, essa ha finito col colpire anche i benefici congruati, e perciò, nelle liquidazioni di tali supplementi, si è dovuto tener conto della quota di concorso come di una passività del beneficio.

Con la sua abolizione è logico che siano rettificate le liquidazioni di supplemento eliminandone tale passività, e ciò importa una corrispondente diminuzione del supplemento. È evidente però che la revisione di oltre ventimila liquidazioni impegnerebbe la intera attività dell'Amministrazione per un lungo periodo di tempo, e darebbe poi luogo alla necessità di disporre numerosi conteggi per rimborsi a carico dei congruati. E, pertanto, con disposizione benevola, che dimostra ancora una volta la sollecitudine dello Stato per il Clero, si stabilisce che le rettifiche suddette avranno luogo soltanto in occasione del passaggio del beneficio a nuovo titolare, ovvero nel caso che si debba modificare la liquidazione, per altri motivi consentiti dalle disposizioni vigenti sulle congrue. Si fa luogo così allo stesso procedimento adottato in occasione dell'abolizione della tassa di manomorta per i benefici congruati.

Con l'abolizione della quota di concorso sorge la necessità di un indennizzo da parte del

Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il Culto; e poichè la perdita per questo ente può essere ragionevolmente parificata al gettito raggiunto dal cespite nell'ultimo anno, viene stabilito uno speciale contributo dello Stato, eguale appunto a tale gettito quale verrà accertato per l'esercizio finanziario 1928-29.

* * *

Delle disposizioni transitorie, basta, a giustificare l'articolo 28, rilevare che esso non contiene se non una disposizione già in vigore e che si ripete unicamente per affermare un principio, che è di stretta equità, in occasione dell'allargarsi del campo della sua applicazione, in seguito al nuovo ordinamento degli enti ecclesiastici creato dal Concordato. Gli articoli 29 e 30 regolano, con criterio di giusta comprensione dei bisogni e delle legittime aspettative dei personali ora in servizio, la sistemazione dei personali stessi con riguardo al nuovo assetto degli uffici e dei servizi; l'articolo 31 provvede a disciplinare, con la necessaria gradualità, il passaggio fra l'uno e l'altro sistema. Mentre poi l'articolo 32 si preoccupa di liquidare, e nel modo più semplice, annose contabilità, che sono rimaste inceppate fra le rigorose formalità burocratiche, l'articolo 34 conferisce al Governo le facoltà necessarie per ridurre in breve tempo a unità sistematica tutta la folta messe di leggi e di regolamenti, che si sono venuti sovrapponendo in materia

ecclesiastica, e che la riforma radicale dei rapporti giuridici fra Chiesa e Stato ha in gran parte posti nel nulla.

* * *

Onorevoli Camerati ! Il progetto di legge, che siete chiamati ad esaminare, fissa, in pochi articoli, nei lineamenti essenziali e fondamentali, il nuovo diritto pubblico ecclesiastico del Regno.

Ammessa e riconosciuta reciprocamente dallo Stato e dalla Chiesa l'alta importanza della rispettiva azione etica e sociale convergente ad un unico scopo, ne deriva una più facile mutua comprensione delle esigenze di ciascuna delle due Potestà, con la conseguente volontà di assecondarle, anzichè di ostacolarle. Eliminate le diffidenze, viene meno la necessità delle molteplici cautele, con le quali ciascuna mirava a difendersi, e delle minuziose clausole ispirate dal sospetto e dal dubbio. Inoltre l'aumentata libertà dell'azione della Chiesa nel proprio campo spirituale accresce l'importanza e l'efficacia del suo corpo di leggi come fonte di diritto dello Stato, il quale pertanto ha minor bisogno di legiferare nelle materie di culto.

Ma sopratutto è il mutato indirizzo politico, posto a base dei rapporti giuridici fra Chiesa e Stato, quello che rende superflua un'ampia regolamentazione di tali rapporti. Fondati su i principî dell'accordo e della collaborazione, il mantenimento di essi diventa un problema più politico che giuridico, meglio

di intenzioni e di propositi che di vincoli e di sanzioni legali. È con lo spirito nuovo creato dal Fascismo che il nuovo sistema di rapporti deve essere considerato. Con tale visione di un orizzonte sempre più vasto di armonia e di collaborazione fra tutte le forze morali della stirpe, il Governo confida, Onorevoli Camerati, che conforterete con l'autorità del vostro suffragio il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I.

NORME CIRCA LE NOMINE A UFFICI E BENEFICI ECCLESIASTICI.

Art. 1.

Qualora il ministro della giustizia e degli affari di culto ritenga che ragioni di carattere politico ostino alla nomina di un arcivescovo o di un vescovo o di un coadiutore arcivescovile o vescovile con diritto di futura successione, sottopone il caso al Consiglio dei ministri e quindi fa riservatamente le opportune comunicazioni all'autorità ecclesiastica, indicando tali ragioni, allo scopo di ottenere altra designazione, sulla quale sia possibile raggiungere l'accordo, ai termini dell'articolo 19 del Concordato fra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Art. 2.

Le nomine degli ecclesiastici investiti di beneficî aventi cura d'anime e dei loro coadiutori con diritto di futura successione hanno corso e sono produttive di tutti gli effetti civili, quando, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della nomina, il procuratore

generale della Corte di appello non abbia fatto alcuna osservazione in contrario.

Qualora il procuratore generale ritenga che gravi ragioni, anche soltanto relative all'esercizio del ministero pastorale in una determinata residenza, si oppongano alla nomina, le comunica riservatamente all'ordinario diocesano, e in pari tempo ne informa il ministro della giustizia e degli affari di culto. Con ciò rimane sospeso il corso della nomina ecclesiastica sino alla risoluzione del dissenso.

Il ministro della giustizia e degli affari di culto, tenute presenti le eventuali osservazioni dell'autorità ecclesiastica, decide sul mantenimento o meno dell'opposizione.

Ove ritenga fondate le ragioni di opposizione, promuove, per la definizione della vertenza, gli opportuni accordi con la Santa Sede, restando riservato all'autorità ecclesiastica l'esercizio della facoltà deferitale dall'articolo 21, terzo comma, del Concordato.

Art. 3.

Per la nomina dell'ordinario militare la superiore autorità ecclesiastica designa, in via confidenziale, al ministro della giustizia e degli affari di culto il nome dell'ecclesiastico sul quale potrebbe farsi cadere la scelta.

Qualora il Governo italiano non creda di poter nominare la persona designata, ne dà notizia, a mezzo del ministro della giustizia e degli affari di culto, all'autorità ecclesiastica ai fini di altra designazione.

Raggiunto l'accordo, la nomina, da parte del Governo italiano, è fatta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, di concerto con i ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Nello stesso modo si procede per la nomina del vicario e degli ispettori.

Capo II.

RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI E DEGLI ENTI DI CULTO.

Art. 4.

Gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato.

Tale riconoscimento importa la capacità di acquistare e di possedere.

Parimenti con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato, deve essere riconosciuto agli effetti civili ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli istituti e degli enti suddetti.

Trattandosi di enti ecclesiastici, per i quali lo Stato è tenuto ad integrare la deficienza

dei redditi, tale riconoscimento è necessario altresì per la imposizione di pensioni, anche temporanee.

ART. 5.

Gli istituti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in quanto esercitino attività di carattere educativo, assistenziale o, comunque, di interesse sociale a favore di laici, sono sottoposti alle leggi civili concernenti tali attività.

ART. 6.

Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'articolo 29, lettera *a*), del Concordato, saranno consegnate all'autorità ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte.

Nessuna indennità è dovuta in tale caso ai concessionari, o ad altri usuarii, neppure per miglioramenti tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennità è dovuta dai concessionari e dagli usuarii per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile, dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa.

ART. 7.

I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto, che si trovano nelle chiese indicate nell'articolo precedente, anche se non

siano menzionati nei relativi inventari e nei verbali di consegna ai concessionari, si presumono destinati dai fedeli irrevocabilmente al servizio della chiesa, salva prova in contrario.

L'azione di rivendicazione da parte di privati o di enti diversi dallo Stato deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 8.

I comuni e le provincie, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennità una congrua parte, se non sia stata già riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto.

Capo III.

AUTORIZZAZIONE PER GLI ACQUISTI DI BENI.

Art. 9.

Gli Istituti ecclesiastici e gli Enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati, senza essere autorizzati.

L'autorizzazione è concessa con Regio decreto e, quando si tratti di atto, il cui oggetto sia di valore superiore alle lire trecentomila, deve essere udito il Consiglio di Stato.

ART. 10.

Mancando l'autorizzazione, di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni, anche fatti per interposta persona, sono nulli.

La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse.

ART. 11.

La domanda del rappresentante dell'ente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare una liberalità, rende irrevocabile la dichiarazione del donante.

Pendente il procedimento per ottenere l'autorizzazione, i rappresentanti dell'ente debbono compiere gli atti, che tendono a conservarne i diritti.

CAPO IV.

TUTELA PER GLI ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

ART. 12.

I rappresentanti legali dei benefici ecclesiastici contemplati nell'articolo 30, secondo capoverso, del Concordato, eccettuate le men-

se vescovili della diocesi di Roma e suburbicarie, i capitoli e le parrocchie di Roma e delle dette diocesi, non possono compiere atti eccedenti l'ordinaria Amministrazione, senza l'autorizzazione governativa, da concedersi, sentita l'autorità ecclesiastica, nelle forme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 13.

Per gli effetti dell'articolo precedente si comprendono fra gli atti e contratti eccedenti la ordinaria amministrazione, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni volontarie di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultra novennali d'immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale degli enti.

Art. 14.

Quando l'investito di un beneficio contemplato nell'articolo 30, secondo capoverso, del Concordato, rifiuti o trascuri di compiere qualche atto, che si ritenga vantaggioso per l'ente, e per il quale occorre l'autorizzazione governativa, il ministro della giustizia e degli affari di culto, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può disporre che altra persona assuma la rappresentanza dell'ente, nei limiti e per la definizione di tali atti.

Uguale provvedimento deve adottarsi in caso di conflitto d'interessi fra il beneficio e l'investito.

ART. 15.

Le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto. I medesimi ne tengono anche l'amministrazione, ove non esistano le fabbricerie.

Sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici.

Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto.

Due o più fabbricerie dello stesso comune possono essere riunite in una sola, conservandosi distinte gestioni per ciascuna Chiesa.

ART. 16.

La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal ministro della giustizia e degli affari di culto, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti.

ART. 17.

Le attribuzioni ora spettanti allo Stato rispetto alle confraternite rimangono limi-

tate alle confraternite, che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto, e sono devolute al ministro della giustizia e degli affari di culto, salva l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica per quanto concerne gli scopi di culto.

I modi e le forme dell'esercizio di tali attribuzioni sono determinate con regolamento.

Capo V.

AMMINISTRAZIONE CIVILE DEI PATRIMONI DESTINATI A FINE DI CULTO.

Art. 18.

Gli Economati generali ed i Subeconomati dei benefici vacanti sono soppressi.

I patrimoni degli Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che è destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.

I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

ART. 19.

L'amministrazione del patrimonio riunito dei soppressi Economati generali dei Benefici vacanti e dei Fondi di religione menzionati nell'articolo precedente, dei patrimoni del Fondo per il culto e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, è concentrata nel Ministero della giustizia e degli affari di culto e sarà tenuta con distinta gestione e bilanci separati dall'attuale Amministrazione generale del Fondo per il culto che, col relativo personale ora in servizio, costituirà una Direzione generale del Ministero medesimo.

Il suindicato Fondo speciale per la città di Roma conserva le proprie finalità ai termini delle leggi vigenti ed ha un proprio Consiglio di amministrazione.

Per gli altri patrimoni riuniti vi sarà un unico Consiglio di amministrazione, con le attribuzioni che saranno determinate con regolamento.

I componenti dei due Consigli suddetti saranno nominati con Regio decreto, su proposta del ministro Guardasigilli e per metà su designazione dell'autorità ecclesiastica.

ART. 20.

Il bilancio preventivo ed il resoconto annuale per le Amministrazioni indicate nell'articolo precedente sono sottoposti all'approvazione del Parlamento, unitamente agli

stati di previsione dell'entrata e della spesa e ai consuntivi del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Alle Amministrazioni stesse sono applicabili le disposizioni, che regolano le Amministrazioni dello Stato.

Capo VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 21.

Per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto è costituito presso ogni Procura generale del Re delle Corti di appello un Ufficio per gli affari di culto, alla diretta dipendenza del procuratore generale.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento di tali uffici saranno stabilite con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello delle finanze.

La spesa occorrente per gli uffici suddetti è a carico dello Stato.

Art. 22.

Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge dovrà essere compilato, a cura degli Uffici per gli affari di culto, il registro inventario contenente gli stati patrimoniali degli Istituti ecclesiastici e degli enti

di culto di qualsiasi natura esistenti nella rispettiva circoscrizione, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il registro inventario deve essere tenuto perfettamente aggiornato, mediante le annotazioni di tutte le variazioni, che si verifichino nella consistenza patrimoniale dei singoli enti, e che risultino, sia dal raffronto dei verbali di consegna, sia per atti di alienazione o di acquisto.

ART. 23.

Dal giorno successivo all'entrata in vigore del Concordato cessa qualsiasi onere a carico dei soppressi Economati generali dei Benefici vacanti per assegni o per altre corrisposte a favore degli Economi spirituali.

Dalla medesima data cessa, in relazione all'abolizione della Sovrana Regalia del Terzo Pensionabile, l'obbligo del soppresso Economato generale dei Benefici vacanti di Palermo di corrispondere le pensioni dal medesimo ora pagate sul fondo del Terzo Pensionabile inassegnato. Tali pensioni passano a carico delle Mense della Sicilia gravate dalla tassa del Terzo Pensionabile, e sono ripartite fra le medesime, in proporzione della parte inassegnata risultante alla data stessa per ogni Mensa.

ART. 24.

Le liquidazioni dei supplementi di congrua e di altri assegni a favore degli ecclesiastici dei territori annessi al Regno, che saranno

nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno eseguite secondo le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti per il clero delle antiche provincie del Regno e mantenute in vigore con la presente legge.

Agli ecclesiastici ed agli insegnanti dei seminari teologici dei territori annessi, che, all'attuazione della presente legge siano in posizione di servizio attivo o di riposo, è conservato il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza stabilito dalle norme del cessato Regime austro-ungarico fino ad ora in vigore.

Art. 25.

L'attuale trattamento economico del clero diviene definitivo anche per i miglioramenti che le disposizioni finora emanate considerano come temporanei.

Tutti gli assegni, attualmente dovuti al clero dall'Amministrazione generale del Fondo per il culto con decorrenza dalla data del riconoscimento civile degli aventi diritto, saranno invece corrisposti dalla data della provvista ecclesiastica.

Con decreto del ministro delle finanze, da emettersi di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto, saranno determinate, per i relativi stanziamenti in bilancio, le somme, che annualmente il Tesoro dello Stato dovrà corrispondere al Fondo per il culto e al Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma, per far fronte agli oneri suddetti.

Art. 26.

La quota di concorso, di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, è abolita a datare dal 1° luglio 1929.

Per i supplementi di congrua, già approvati alla data di pubblicazione della presente legge, l'eliminazione della quota di concorso dal passivo della relativa liquidazione viene effettuata soltanto in occasione del passaggio del beneficio a nuovo titolare o di altra modificazione della liquidazione consentita dalla legge.

Il Tesoro dello Stato corrisponderà all'Amministrazione del Fondo per il culto un contributo annuo pari all'importo dell'entrata accertata, per quota di concorso, nell'esercizio finanziario 1928-1929.

Con decreto del ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nei bilanci del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Capo VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 27.

Le Case e le Comunità religiose attualmente dotate di personalità giuridica devono regolarizzare la loro rappresentanza, in con-

formità delle disposizioni del Concordato, con la nomina di rappresentanti aventi la cittadinanza italiana e il domicilio nel Regno.

ART. 28.

Ai titolari o reggenti dei Subeconomati dei benefici vacanti, soppressi a norma dell'articolo 18 della presente legge, può essere concessa una indennità, per una volta tanto, nella misura stabilita dall'articolo 4 del Regio decreto 19 maggio 1927, n. 856.

ART. 29.

Il personale attualmente in servizio presso l'Amministrazione generale del Fondo per il culto conserva il proprio ruolo separato, che sarà determinato in modo definitivo con decreto Reale su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello delle finanze, in modo che la relativa spesa sia inferiore di un quarto a quella che occorrerebbe per tutto il personale previsto dall'attuale ruolo provvisorio indicato nella tabella n. 19 allegato II e 14 allegato IV al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè dall'articolo 1° della legge 14 aprile 1927, n. 514.

I posti, che si renderanno vacanti nel ruolo definitivo a cominciare dall'ultimo grado, non saranno coperti e andranno in aumento dei corrispondenti posti del ruolo generale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

ART. 30.

Il personale degli uffici per gli affari di culto presso le procure generali delle Corti d'appello sarà costituito con quello attualmente in servizio presso i Regi Economati generali dei benefizi vacanti.

Ai posti, che, nel primo assetto di tali Uffici, non sia possibile ricoprire col personale medesimo, possono essere nominati, anche in deroga alle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico del personale statale, previo parere del Consiglio di amministrazione, i funzionari, che ne facciano domanda entro tre mesi dalla presente legge, comunque in servizio presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto od appartenenti all'Amministrazione generale del Fondo per il culto, a quella della Santa Casa di Loreto, o alla Regia Delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi, nonchè i Subeconomi dei benefici vacanti, che cessano dalle loro funzioni.

Ai posti, che ancora rimarranno disponibili, si provvederà mediante concorsi, ai sensi delle vigenti norme.

ART. 31.

Fino a quando non siano definitivamente costituiti gli Uffici per gli affari di culto indicati nell'articolo 21, gli attuali Economati

generali dei benefici vacanti nelle antiche provincie del Regno, e le Prefetture nei territori annessi eserciteranno provvisoriamente le attribuzioni demandate agli Uffici medesimi.

Alle spese occorrenti per i Regi Economati su menzionati, si provvederà a carico dello Stato, con apposito stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Sino alla completa attuazione del Concordato, e non oltre un triennio, il ministro della giustizia e degli affari di culto è autorizzato a trattenere al Ministero, con funzioni amministrative, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione o equiparato.

Art. 32.

Con Regi decreti, su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme:

a) per l'approvazione dei rendiconti consuntivi delle Fabbricerie, che non fossero stati approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) per l'approvazione dei conti giudiziari dei cessati subeconomi dei benefici vacanti non presentati alla Corte dei conti alla data di attuazione della presente legge, nonchè i conti di chiusura delle gestioni subeconomali.

Capo VIII.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere, con Regio decreto, all'iscrizione nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio in corso, dei nuovi stanziamenti necessari per le spese dipendenti dall'esecuzione della presente legge.

Art. 34.

Il Governo del Re è altresì autorizzato:

a) a modificare, in quanto occorra, le vigenti disposizioni legislative in materia ecclesiastica, anche per coordinarle con quelle del Trattato con la Santa Sede, del Concordato e della presente legge;

b) ad emanare tutte le norme per la completa attuazione della presente legge;

c) a riunire in testi unici tanto le disposizioni legislative quanto quelle regolamentari in materia ecclesiastica.

Art. 35.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.